

Atti ufficiali

- Decreto di promulgazione delle
delibere in materia di sostentamento
del clero del Cardinale Presidente
della Conferenza Episcopale Italiana
Roma, 30 dicembre 1988

Conferenza Episcopale Italiana

PROT. N. 879/88

Roma, 30 dicembre 1988

DECRETO

La Conferenza Episcopale Italiana nella XXIX Assemblea Generale ordinaria, svoltasi a Roma dal 2 al 6 maggio 1988 ha esaminato e approvato con la prescritta maggioranza alcune delibere di carattere normativo, che apportano modificazioni e integrazioni al complesso delle disposizioni già adottate dalla C.E.I. per dare attuazione al nuovo sistema di sostentamento del clero italiano che svolge servizio in favore delle diocesi, introdotto dalle Norme sugli enti e sui beni ecclesiastici approvate con il Protocollo firmato dalla Santa Sede e dal Governo Italiano il 15 novembre 1984 ed entrate in vigore il 3 giugno 1985 (cfr. in particolare art. 75, commi secondo e terzo).

Con il presente decreto, nella mia qualità di Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, per mandato della medesima Assemblea Generale e in conformità al can. 455 del Codice di Diritto Canonico nonché all'art. 28/a dello Statuto della C.E.I., dopo aver ottenuto la prescritta «recognitio» della Santa Sede con lettera del Prefetto del Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa, Card. Agostino Casaroli, in data 23 dicembre 1988 (prot. n. 7538/88), intendo promulgare e di fatto promulgo le delibere approvate dalla XXIX Assemblea Generale che apportano modificazioni o integrazioni alle delibere n. 45, n. 47, n. 53, n. 54, stabilendo che la promulgazione sia fatta mediante pubblicazione sul «Notiziario» ufficiale della Conferenza Episcopale Italiana.

In conformità al can. 8, par. 2, del Codice di Diritto Canonico, tenuto conto dell'esigenza di procedere con sollecitudine a dar corso alle modificazioni e integrazioni apportate al sistema di sostentamento del clero, che prevede precise scadenze temporali, stabilisco altresì che le delibere promulgate abbiano forza esecutiva dalla data di pubblicazione sul «Notiziario» ufficiale. Pertanto le delibere di seguito riportate entreranno in vigore a partire dal 30 dicembre 1988.

DELIBERA n. 45

INDIVIDUAZIONE DEI SACERDOTI CHE SVOLGONO SERVIZIO
IN FAVORE DELLA DIOCESI

Abrogazione della lettera c) e inserimento di un nuovo comma

La Conferenza Episcopale Italiana

- Vista la lettera c) della delibera n. 45, che impegna a provvedere ai sacerdoti secolari messi a disposizione dalle diocesi di incardinazione per la cooperazione missionaria in paesi stranieri;

- considerato che un più approfondito esame delle disposizioni contenute nelle Norme fa rilevare l'impossibilità di provvedere ai medesimi sacerdoti nel quadro del nuovo sistema, ordinato al sostentamento del clero che svolge servizio in favore di fedeli delle diocesi italiane;

- preso atto che tali sacerdoti, pur non svolgendo un servizio in favore delle diocesi italiane, esprimono l'impegno missionario delle diocesi medesime e hanno perciò titolo a che si provveda, sia pure per vie diverse, alle loro necessità di vita e di ministero.

DELIBERA

1. *La lettera c) della delibera n. 45 è abrogata.*
2. *La delibera n. 45 è integrata da un secondo comma del seguente tenore:*
"Ai sacerdoti secolari, messi a disposizione dalle diocesi di incardinazione per la cooperazione missionaria in paesi stranieri si provvede a partire dal 1990 mediante le risorse attribuite alla Chiesa cattolica in forza degli artt. 47, comma secondo e 48 delle Norme, secondo criteri, modalità e misure da definire".

* * *

Integrazione della lettera d)

La lettera d) della delibera n. 45 è così riformulata:

"S'intende che svolgono servizio in favore della diocesi:

...
...
...

- d) i sacerdoti secolari e quelli religiosi appartenenti a Istituti che non abbiano come finalità specifica l'assistenza agli emigrati, messi a disposizione rispettivamente dalla diocesi di incardinazione o dall'istituto di appartenenza per il ministero pastorale in favore degli emigrati italiani all'estero, fatto salvo, in base al disposto dell'art. 33, lettera a) delle Norme, il computo di quanto essi eventualmente ricevono dalla diocesi "ad quam" o dall'U.C.E.I."

* * *

Integrazione della lettera e)

La lettera e) della delibera n. 45 è così riformulata:

"S'intende che svolgono servizio in favore della diocesi:

...
...
...

- e) i sacerdoti secolari o religiosi che, con l'autorizzazione del proprio Vescovo o Superiore, operano presso organismi, enti o istituzioni nazionali determinati dalla Presidenza della C.E.I., sentiti le Commissioni episcopali o gli organismi interessati per materia, fatto salvo, in base al disposto dell'art. 33, lettera a) delle Norme, il computo di quanto essi ricevono dai medesimi organismi, enti o istituzioni".

* * *

Integrazione alla delibera n. 45

La delibera n. 45 è così integrata:

"S'intende che svolgono servizio in favore della diocesi:

...
...
...

- h) i sacerdoti secolari e religiosi che prestano servizio nelle Facoltà teologiche italiane e negli Istituti accademici equiparati con la qualifica di professore ordinario, straordinario e associato o come ufficiali a tempo pieno;
- i) i sacerdoti secolari e religiosi che prestano servizio negli Istituti di scienze religiose e negli Istituti superiori di scienze religiose eretti nelle diocesi italiane in qualità di docenti o di ufficiali a tempo pieno".

* * *

Integrazione alla delibera n. 45

La delibera n. 45 è integrata da un terzo comma del seguente tenore:

“In ordine all’inserimento nel sistema di sostentamento di tutti i sacerdoti che svolgono servizio in favore delle diocesi la Presidenza della C.E.I. è delegata ad assumere le decisioni necessarie per la sollecita definizione di posizioni non previste dalle delibere vigenti, con l’impegno di sottoporre gli indirizzi adottati all’approvazione dell’Assemblea Generale immediatamente successiva”.

DELIBERA N. 47

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA REMUNERAZIONE DOVUTA DAGLI ENTI ECCLESIASTICI AI SACERDOTI DEL CUI MINISTERO SI AVVALGONO

Integrazione

Il paragrafo 2 della delibera n. 47 è così integrato:

“...
...
...”

- i) I criteri per determinare la remunerazione dovuta dalle Facoltà teologiche italiane e dagli Istituti accademici equiparati ai sacerdoti professori ordinari, straordinari o associati e a quelli addetti come ufficiali a tempo pieno sono:

1. nel quadro delle disposizioni degli articoli 56 e 58 della Cost. Apost. “Sapientia christiana”, la Facoltà teologica deve assicurare ai sacerdoti una remunerazione pari alla misura complessiva periodicamente stabilita dalla C.E.I.;

2. gli organi della Facoltà statutariamente competenti possono disporre una remunerazione inferiore soltanto nel caso in cui le risorse economiche della Facoltà siano particolarmente modeste; la misura della riduzione della remunerazione è approvata dalla Presidenza della C.E.I., previo esame dei bilanci della Facoltà e delle motivazioni addotte.

Ai sacerdoti addetti a tempo parziale come ufficiali o come docenti la Facoltà deve assicurare una remunerazione proporzionata al servizio da essi prestato”.

DELIBERA n. 53

Modifica

ESTENSIONE DEL NUOVO SISTEMA DI SOSTENTAMENTO
A TUTTI I SACERDOTI CHE SVOLGONO SERVIZIO
IN FAVORE DELLA DIOCESI

La delibera n. 53 è così modificata:

“L'estensione del nuovo sistema di sostentamento del clero previsto dalle Norme a tutti i sacerdoti che svolgono servizio in favore della diocesi sarà anticipata al 1° gennaio 1989, con esclusione dei sacerdoti religiosi vicari parrocchiali che operano in parrocchie il cui affidamento all'Istituto religioso o alla Società di vita apostolica di appartenenza dei mesi non è stato formalizzato mediante la stipulazione o la rinnovazione della convenzione scritta richiesta dal can. 520, par. 2”.

DELIBERA n. 54

Modifica

AVVIO DELLE FUNZIONI PREVIDENZIALI INTEGRATIVE
E AUTONOME IN FAVORE DEL CLERO ITALIANO

La Conferenza Episcopale Italiana

- vista la delibera n. 54
- preso atto che sono state avviate in forma provvisoria le funzioni previdenziali integrative e autonome in favore dei parroci inabili e dei Vescovi emeriti;
- valutate le risultanze della consultazione svolta tra i Vescovi e udite le comunicazioni del Comitato C.E.I. per gli enti e i beni ecclesiastici,

DELIBERA

La lettera b) della delibera n. 54 è così sostituita:

“Al finanziamento delle funzioni previdenziali integrative si provve-

derà riservando una quota delle risorse annualmente trasmesse dalla C.E.I. all'Istituto Centrale per il sostentamento del clero”.

Roma, dalla Sede della C.E.I., 30 dicembre 1988

UGO CARD. POLETTI
*Vicario Generale di Sua Santità
per la Città di Roma e Distretto
Presidente
della Conferenza Episcopale Italiana*

+ CAMILLO RUINI
Segretario Generale